



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Contratto per la revisione carrozzeria autobus aziendali: penali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE riferisce:

L'Amat ha in corso con la Ditta D'Andria un contratto per la revisione della carrozzeria degli autobus aziendali nn°313, 314 e 315 per l'importo di £ 54.000.000.

Sta di fatto che la suddetta Ditta D'Andria ha riconsegnato i mezzi oltre i termini contrattualmente previsti e il sottoscritto, previa determinazione da parte degli Uffici Aziendali, ha provveduto a comunicare alla predetta Ditta gli importi dovuti a titolo di penali per ritardata consegna pari a complessive £ 16.230.000 .

Tale addebito é stato contestato dalla Ditta D'Andria che ha opposto la circostanza della difficoltà a reperire i pezzi di ricambio necessari per la revisione.

E' da evidenziare che l'Azienda avrebbe potuto procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta D'Andria, ma difficoltà oggettive lo hanno impedito.

Tanto considerato e letta la relazione a firma del Capo Area Legale dell'Azienda, allegata, al fine di evitare contenzioso con la Ditta, propongo di rideterminare l'ammontare delle penali nell'importo di £ 1.800.000 per ciascun mezzo, ricalcolando le stesse con il seguente criterio: £ 30.000 (importo giornaliero della penale) x 60 (numero di giorni massimo previsto in contratto, prima di procedere all'esecuzione in danno) per un importo complessivo di £ 5.400.000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore;
- Visti gli atti;
- Ritenuta condivisibile la proposta del Direttore;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di determinare le penali da applicare alla Ditta D'Andria, in virtù del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione dei lavori decisa con deliberazione n°145 del 04/07/1996, per il ritardo nella consegna dei mezzi aziendali nn°313, 314 e 315 nella misura di £ 1.800.000 per ciascun mezzo.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 FEB. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. I.
(Semeraro Raffaele)





Taranto, li 2/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 605/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

p.2. M. M. M. 3.3.88

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Taranto, 28/01/1998

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Contratto per la revisione carrozzeria autobus nn°313, 314 e 315: penali.

Con deliberazione n°58 del 29 febbraio 1996 il Consiglio di Amministrazione autorizzava l'espletamento di una trattativa privata per la revisione generale di carrozzeria di tre autobus aziendali, contraddistinti dai numeri 313, 314 e 315.

Successivamente con deliberazione n°145 del 4 luglio 1996 veniva aggiudicato il lavoro alla Ditta D'Andria e in data 19 settembre 1996 si sottoscriveva il contratto di appalto con la stessa.

L'Azienda inviava alla Ditta D'Andria l'autobus n°313 in data 04/10/1996 e gli autobus nn°314 e 315 in data 10/10/1996.

Le condizioni contrattuali prevedavano che la consegna e riconsegna dei mezzi doveva avvenire entro novanta giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto stesso.

In difetto, sarebbero state applicate penali dell'importo di £ 30.000 al giorno per ciascun autobus non riconsegnato entro i novanta giorni stabiliti.

Il contratto testualmente prevedeva, altresì, che: "Ove il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il 60° giorno lavorativo dopo i 90 (novanta) giorni pattuiti, l'AMAT, oltre al diritto di applicare le

penalità si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto e provvedere alla riaggiudicazione dell'appalto dei lavori a rischio e spese della Ditta inadempiente, salvo e riservato ogni diritto ed azione."

La ditta D'Andria ha così riconsegnato gli autobus: il n°313 in data 15/07/1997, il n°314 in data 05/07/1997 e il n°315 in data 16/12/1997.

Gli uffici aziendali hanno provveduto a quantificare l'importo delle penali per ritardata consegna secondo i criteri indicati in contratto e si sono ottenuti i seguenti importi :

autobus n°313	£ 4.170.000	n°139 giorni di ritardo
autobus n°314	£ 3.750.000	n°125 giorni di ritardo
autobus n°315	£ 8.310.000	n°277 giorni di ritardo

Comunicati gli importi delle penali alla Ditta, quest'ultima ne ha contestato l'ammontare (più precisamente ha contestato le penali relative agli autobus nn°313 e 314; l'ammontare delle penali relative all'autobus n°315 é stato comunicato solamente ieri, ma ci sono fondati motivi di ritenere che, a stretto giro di posta, contesterà anche quest'ultimo importo), rilevando che il ritardo nella consegna é stato determinato dalla irreperibilità dei ricambi (a tal fine allega nota della ditta fornitrice) e specificando che di tale ritardo l'Azienda era a conoscenza.

A questo punto occorre esaminare il comportamento di entrambe le parti nella vicenda.

Infatti é, senza ombra di dubbio, vero che la Ditta D'Andria risulta inadempiente alle obbligazioni contrattuali e, quindi, é tenuta a versare le penali concordate in sede di stipula del contratto.

Ma é altrettanto vero che anche l'AMAT poteva, teoricamente, gestire in maniera diversa il contratto.

Infatti, secondo la previsione contrattuale, l'Azienda, decorsi sessanta giorni lavorativi, dopo i novanta stabiliti per la riconsegna dei mezzi, avrebbe potuto risolvere il contratto e provvedere alla riaggiudicazione dell'appalto dei lavori, addebitando le ulteriori spese alla Ditta D'Andria.

Tanto non si é verificato.

Ho chiesto spiegazione ai tecnici aziendali su tale circostanza e mi é stato riferito che é molto difficile spostare da un'officina ad un'altra un autobus già smontato ed, inoltre, le ditte che avrebbero potuto effettuare il lavoro erano già impegnate in lavorazioni per l'AMAT e, quindi, non avrebbero potuto garantire termini di consegna minori.

Mi riferivano, inoltre, che a tanto doveva aggiungersi, anche, la necessità di valutare in contraddittorio con la Ditta o a mezzo di consulenza tecnica, l'ammontare dei lavori già eseguiti, con alta probabilità di contenzioso e, quindi, di ulteriore allungamento dei tempi di effettiva disponibilità dei mezzi.

Alla luce di quanto innanzi esposto occorre fare delle considerazioni.

L'importo delle penali (£ 16.230.000), così come calcolate sia pur secondo contratto, appare del tutto sproporzionato rispetto all'importo contrattuale totale dei lavori (£. 54.000.000 oltre IVA).

La clausola contrattuale relativa alle modalità di determinazione delle penali prevede, comunque, un meccanismo tale che, se correttamente applicato, non avrebbe consentito all'AMAT di applicare penali per un importo superiore a £ 1.800.000 (£ 30.000 x 60 giorni lavorativi) per ciascun mezzo non consegnato in termini, per un totale

di £ 5.400.000, fermo restando la possibilità di fare eseguire i lavori in danno della Ditta originariamente aggiudicataria dell'appalto.

E' da rilevare, infatti, che l'Azienda avrebbe potuto procedere all'aggiudicazione in danno dell'appalto alla ditta T.C.C., seconda classificatasi, che aveva offerto di eseguire i lavori per l'importo di £ 75.200.000.

Tale circostanza avrebbe comportato un ulteriore onere a carico della Ditta D'Andria pari alla differenza tra l'importo dalla stessa offerto per la realizzazione dei lavori e quell'altro, maggiore, che l'Azienda avrebbe dovuto pagare, nonché il rimborso delle spese da sostenere per il trasporto dei mezzi.

Alla luce di quanto innanzi esposto, occorre fare delle considerazioni.

La clausola penale per ritardo nell'esecuzione di un contratto ha la funzione satisfatoria dei danni da ritardo e costituisce, nel contempo, una sanzione economica destinata a funzionare come coazione indiretta al puntuale adempimento.

E' vero che la misura della penale deve essere ragguagliata all'importanza dei lavori (nel caso di specie l'Azienda era ricorsa all'affidamento esterno dei lavori in quanto la struttura aziendale non avrebbe garantito in tempi breve la realizzazione degli stessi), ma é altrettanto vero che l'entità delle penali non può essere sproporzionata rispetto allo scopo del contratto e all'entità presumibile dei danni, altrimenti risulterebbe violato il principio della corrispettività delle prestazioni contrattuali.

Vi é da aggiungere che l'art. 1384 c.c. consente al magistrato di ridurre la penale se l'ammontare della stessa: " é manifestamente

eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".

La Giurisprudenza é pervenuta in passato a decisioni contrastanti in merito alla circostanza che il Giudice possa intervenire ai sensi dell'art. 1384 anche nei contratti stipulati dalla P.A.

Ma di recente (vedasi Cass. 7 agosto 1992, n°9366) , sulla base della considerazione che i contratti stipulati dalla P.A. sono retti interamente dal diritto privato (la P.A. si trova in rapporto paritetico con l'altro contraente), la Giurisprudenza ha ritenuto sussistere il potere del Giudice di ridurre le penali, secondo i principi di cui all'art. 1384, in tale fattispecie.

Sarebbe necessario, quindi, valutare l'interesse dell'Azienda all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, verificare l'incidenza patrimoniale che il ritardo nell'adempimento ha comportato e adottare, di conseguenza, i provvedimenti che, eventualmente, si riterranno opportuni.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

